



## Allegato n.8 Integrazione al PTOF 2020-21

### Criteria adottati per il calcolo del voto di ammissione all'esame conclusivo del I Ciclo di istruzione 2020-21

*Delibera n.55 del C.D. Del 09/06/2021*

*Delibera n.105 del C.I del 11/06/2021*

Il valore numerico “base” (voto di ammissione all’Esame di Stato) si ottiene:

a. Calcolando la media delle valutazioni disciplinari finali per ciascun anno

b. Calcolando successivamente la media ponderata tra le medie annuali, per la quale si tiene conto dei seguenti correttivi:

- 1) si calcolano solo le medie degli anni conclusi con l’ammissione alla classe successiva;
- 2) per valorizzare l’evoluzione del percorso nel triennio, la media tra le medie per ciascun anno è ponderata (1° anno=20%; 2° anno=30%; 3° anno=50%) in modo che la media dell’ultimo anno abbia un peso più rilevante rispetto ai due anni precedenti;

La determinazione del voto di ammissione è regolamentata ai sensi della normativa (D. Lgs. 62/17 art.6 comma 5 e D.M. 741/17 art.2 comma4). Pertanto in sede di scrutinio finale, il CdC attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all’Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità inserite nel PTOF, il voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali (arrotondato per eccesso in presenza di decimali uguali o superiori a 0,5). Tale voto, che potrà anche essere inferiore a sei decimi, avrà il peso del 50% sulla determinazione del voto finale degli esami conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione.

### Non ammissione all’esame

L’ordinanza ministeriale, come il DM n. 741/2017, prevede la possibilità che il consiglio di classe deliberi la non ammissione dell’alunno all’esame: *“Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo”*.

Pur in presenza dei sopra riportati requisiti di ammissione (frequenza di almeno tre quarti del monte ore e non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame), il CdC può deliberare la non ammissione all’esame di Stato di un alunno nei casi in cui lo stesso non abbia acquisito del tutto o abbia acquisito parzialmente i livelli di apprendimento previsti in una o più discipline. La non ammissione va adeguatamente motivata.

La dirigente Scolastica

Dott.ssa Stefania Colicelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3,comma 2,del D.lgs n.39/1993